



CE SYSTEM WEB S.C.


Professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità

Distribuzione gratuita



NOTIZIE FISCALI FLASH


A cura di :



Dott. S. Gitto



Dott.ssa G. Gitto



Dott.ssa B. Gitto



TETTO ANTIEVASIONE PER I CONTANTI

La manovra dello scorso agosto ha fissato a € 2.500,00 la soglia per l'utilizzo dei contanti, assegni e libretti di deposito al portatore ed è divenuta operativa dal 13/08/2011. Tale limite dev'essere rispettato anche se l'operazione di pagamento avviene a rate. La disposizione non viene applicata se il trasferimento dei contanti avviene tramite un intermediario che, però, è

tenuto a comunicare i dati dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.

La nuova soglia si applica anche agli assegni: quelli emessi per importi pari o superiori a € 2.500,00 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile". Possono essere girati a terzi solo gli assegni di importo inferiore a € 2.500,00. Anche gli assegni circolari, i vaglia postali sono soggetti alla medesima soglia di € 2.500,00; invece gli assegni emessi con la dicitura "a me stesso", devono essere riscossi direttamente da chi li emette e possono superare la soglia di € 2.500,00 senza riportare la clausola "non trasferibile".

I libretti di deposito al portatore, sia bancari, sia postali, devono essere estinti se sono di importo superiore a € 2.500,00, oppure bisogna ridurre il saldo entro la suddetta soglia e per farlo c'è stato tempo fino al 30/09/2011.

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N.3 DEL 17.1.1994

Direttore Responsabile: **GIOSY GITTO** - Editore: **SAVERIO GITTO**
C.P. 173 - 98057 MILAZZO (ME) - ☎ 090 - 9222765 - *Tutti i diritti riservati*
SPEDIZIONE IN ABB. POST. 70% Poste Italiane S.p.A. Filiale di Messina



DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

La manovra economica 2011 introduce una sanatoria che permette di definire le liti fiscali di valore non superiore ad € 20.000,00 (al netto di interessi ed eventuali sanzioni) in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario.

La domanda per la chiusura della lite dev'essere redatta entro il 31/03/2012, ma il pagamento dev'essere fatto entro il prossimo 30 novembre 2011 e le somme sono determinate in base al valore della lite ed a eventuali pronunce intervenute. La possibilità di definire le liti pendenti al 1/05/2011 deriva dalla necessità di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie tributarie.

Pertanto, tutti i contribuenti che alla data del 01/05/2011 abbiano presentato un ricorso alle Commissioni Tributarie o al Giudice ordinario hanno la possibilità di definire tale lite fiscale, purché la controparte sia l'Agenzia delle Entrate.

Sono definibili anche le liti autonome, cioè quelle relative ad imposte sull'incremento del valore degli immobili. Non sono definibili invece le liti avverso gli atti impositivi emessi dai Comuni (ICI-TARSU), dall'Agenzia delle Dogane; le somme dovute per il recupero di aiuti di Stato illegittimi; i versamenti omessi dei tributi

indicati, ma non versati; i ruoli emessi a seguito di rettifica delle dichiarazioni in sede di controllo; precedenti definizioni agevolate.

Il valore delle liti definibili è quello pari all'importo dell'imposta, al netto di interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni. La determinazione degli importi dovuti è la seguente:

- € 150,00 se il valore della lite è di importo fino ad € 2.000,00;
- se il valore della lite è superiore a € 2.000,00, si paga il 10% del valore di essa, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima pronuncia giurisprudenziale resa;
- il 50% se il soccombente è il contribuente;
- il 30% nel caso in cui la lite penda ancora e non ci sia stata nessuna pronuncia.

Effettuando il pagamento in unica rata entro il 30/11/11, la domanda può essere presentata entro il 31/03/12.

Entro il 15/07/12 gli uffici competenti trasmettono alle Commissioni Tributarie, ai Tribunali, alle Corti d'Appello, alla Cassazione, l'elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda di definizione e, entro il 30/09/12 devono attestare la regolarità delle domande o il diniego delle definizioni.



RICORSI TRIBUTARI:

A) CONTRIBUTO UNIFICATO

A seguito dell'introduzione, ad opera dell'art. 37, comma 6, lettera t), del D.L. n. 98/2001, dell'obbligo del versamento del **contributo unificato** relativamente ai ricorsi tributari notificati dal **7 luglio 2011**, il Ministero delle Finanze, con nota 07/07/2011, prot. n. 11350, ha fornito le prime indicazioni operative agli uffici delle segreterie delle Commissioni tributarie.

Il Ministero rimarca che, in calce all'atto introduttivo del giudizio (ricorso), il difensore deve indicare il valore della causa, sul quale deve essere calcolato il contributo unificato ai sensi del "nuovo" art.13, comma 6-quarter del DPR 115/2002. Per ciò che concerne l'entità, la causa sono suddivise in sei fasce: si va da un versamento minimo di 30 euro per le liti di valore fino a 2.582,28 euro, ai 120 euro per le cause di valore tra i 5.000 e i 25.000 euro, ad un importo massimo di 1.500 euro per le cause di valore superiore ai 200.000 euro. Il valore della causa, per capire in quale scaglione si rientra, andrà determinato prendendo in considerazione il solo valore dell'imposta richiesta, escludendo gli interessi e le sanzioni chieste con l'atto impugnato.

Nella nota si evidenzia anche che qualora il difensore ometta di indicare nel ricorso la propria casella di **posta elettronica certificata o il numero di codice fiscale del ricorrente**, il contributo è maggiorato della metà.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento è possibile effettuare il versamento mediante modello F23, apposito bollettino postale o recandosi presso una delle tabaccherie convenzionate.



B) MEDIAZIONE PREVENTIVA: DAL 1° APRILE 2012

La Manovra correttiva 2011, con riferimento a determinate liti, ha riformato le modalità di instaurazione del processo tributario, introducendo una sorta di fase amministrativa denominata "reclamo" che, per certi versi, sostituisce il ricorso.

Il DL n.98/2011 stabilisce che l'avvento degli istituti del "reclamo" e della "mediazione", così come previsti dal nuovo art. 17-bis del DLgs. n. 546/1992, è stato differito al 1° aprile 2012. Rispetto alle bozze circolate, la nuova fase di mediazione preventiva concernente gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate recanti pretese non superiori a **20.000 euro (al netto degli interessi ed eventuali sanzioni)**, sarà quindi differita di tre mesi rispetto all'ipotesi originaria del 1° gennaio 2012.

Pertanto, per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 viene introdotta la mediazione fiscale obbligatoria nei confronti dell'ufficio che ha emesso l'atto, pena l'inammissibilità dell'eventuale ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio. Il ricorso contro atti fino a 20.000 euro deve essere preceduto da un reclamo che contenga una **proposta di mediazione**. L'ufficio ha novanta giorni per valutare la proposta avanzata dal contribuente e può accettarla ovvero fare

una controproposta. Qualora la mediazione non vada a buon fine, si instaura il normale contenzioso.

Il decreto stabilisce inoltre che, poiché la procedura del reclamo prevede un' autonoma fase di mediazione, in relazione agli atti interessati dallo stesso sarà esclusa la conciliazione giudiziale, pertanto, per le controversie suscettibili di subire il nuovo procedimento, il "reclamo" o la relativa "mediazione" rappresentano l'ultima opportunità per le parti di definire in via mediata la controversia, prima di affidarla al giudice tributario.



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2011 PEC OBBLIGATORIA PER TUTTI

Entro il prossimo 29 novembre 2011 le società di persone e di capitali dovranno essere dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata, a pena di pesanti sanzioni.

La **Pec**, una volta attivata e comunicata alla CCIAA di competenza, dovrà essere rinnovata periodicamente e, soprattutto, costantemente presidiata.

Anche le società in liquidazione e fallite rientrano in questo obbligo. La trasmissione di un documento informatico mediante Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

GITTO

Dottori Commercialisti
*Studio di difesa tributaria e
consulenza giuridica alle
imprese*
www.ildifensoretributario.it



"il cielo in ogni stanza"

Via C. Borgia, 8 98057 MILAZZO (ME)
090 / 9242545
info@lesoleilmilazzo.it

www.lesoleilmilazzo.it

AFFITTASI APPARTAMENTI AMMOBILIATI

MARE E CITTA'

A MILAZZO Via S.Giovanni, 109

tel. 3473650888 - 3496367967



C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.
CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964
via C. Borgia 8 - Milazzo (ME)
via U. Maccaferri 3 - Lampedusa (AG)
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770
cesystemweb@cesystemweb.it

www.cesystemweb.it
www.studiogitto.it

Hanno Collaborato:

Dott. Saverio Gitto, Dott.ssa Giosy Gitto,

Dott.ssa Beatrice Gitto.